



ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

## IL TRATTAMENTO CONTABILE DEI FINANZIAMENTI SOCI E DEI FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO

COMMISSIONE BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI

**Componenti:** Nicoletta Bettelli – Carlo Bona – Cristian Carini – Giovanni Fassini – Ombretta Filippini – Luca Foglia – Roberto Franzoni – Francesca Ghidini – Francesco Panni – Erika Pedretti – Maria Teresa Petrarolo – Enrica Pollonini – Giulia Pollonini – Mauro Ronchi – Giuliano Terenghi – Raffaella Tonni – William Zanoletti – Nicodemo Zavaglia

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 – Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**[commercialisti.brescia.it](http://commercialisti.brescia.it)**

## **1. Logiche economiche dei finanziamenti soci**

Il finanziamento soci è uno strumento molto utilizzato dalle piccole e medie imprese italiane per apportare liquidità e si pone spesso come alternativa al finanziamento bancario dal momento che generalmente non necessita di garanzie, fidejussorie o ipotecarie in particolare.

## **2. Inquadramento**

La portata dell'art. 2467 c.c., riferimento civilistico per tale fattispecie di operazione, è decisamente ampia, in quanto attrae alla casistica in esame i finanziamenti *"in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento"*.

Per sottolineare il principio del corretto finanziamento alle imprese, l'articolo suddetto, ne stabilisce la postergazione rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali, ove la concessione sia stata appunto effettuata in una situazione finanziaria per cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, ovvero in presenza di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, tenuto conto del tipo di attività esercitata.

Il legislatore civilistico non si premura di distinguere tra finanziamenti soci fruttiferi o infruttiferi, distinzione che invece presenta criticità sia dal punto di vista fiscale (particolarmente significativa l'ordinanza 27366/2023 della Cassazione) sia dal punto di vista del trattamento contabile, nel prosieguo esaminato.

## **3. La rilevazione in bilancio: il valore attuale**

Ai sensi dell'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c., i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Costo ammortizzato e, con più frequenza, valore attuale sono applicabili anche ai finanziamenti soci.

Il costo ammortizzato prevede il progressivo allineamento del valore iniziale della passività al valore di rimborso a scadenza, mediante l'ammortamento della differenza fra questi due valori. Secondo questa modalità di contabilizzazione, il valore iniziale del debito finanziario è rappresentato dal valore nominale, al netto dei costi di transazione sostenuti per ottenere il finanziamento. Maggiori sono i costi di transazione più significativa è la differenza tra il tasso di interesse contrattualmente previsto e il tasso di interesse effettivo. Quest'ultimo viene calcolato al momento della rilevazione iniziale del finanziamento ed equivale al tasso interno di rendimento dell'operazione, comprensivo anche dei costi di transazione. Attraverso l'ammortamento, i costi di transazione sono imputati per competenza a conto economico. Tuttavia, sovente il costo ammortizzato è irrilevante per la gestione contabile del finanziamento soci in quanto i costi di

transazione non sono presenti o sono comunque poco significativi, di conseguenza il tasso di interesse contrattuale coincide con quello effettivo.

I problemi maggiori, invece, discendono dall'applicazione del valore attuale, introdotto nel sistema contabile italiano con l'aggiunta dell'inciso *“tenendo conto del fattore temporale”* all'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. Ciò in quanto nell'operazione di finanziamento soci succede frequentemente che il tasso di interesse contrattuale (spesso non previsto in quanto il finanziamento soci può essere infruttifero) sia significativamente diverso da quello di mercato. Il tasso di interesse di mercato è *“il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito. Nel determinare tale tasso d'interesse si deve massimizzare l'utilizzo di parametri osservabili sul mercato”* (OIC 19, par. 12). Poiché i soci non sono soggetti indipendenti dalla società diviene fondamentale effettuare un confronto tra il tasso contrattualmente previsto – o non previsto nel caso di finanziamento infruttifero – e quello che sarebbe stato applicato se si fosse negoziato il finanziamento con soggetti terzi a condizioni di mercato: il pensiero va in primis al sistema bancario.

Tanto premesso, la necessità di attualizzare i debiti potrebbe presentarsi con riferimento ai finanziamenti soci quando il tasso di interesse contrattuale è inferiore a quello di mercato o con finanziamenti infruttiferi. Affinché l'attualizzazione abbia senso dal punto di vista contabile, e ancor prima matematico, il rimborso del finanziamento deve essere superiore ai dodici mesi.

#### **4. Facoltà di non applicare il valore attuale**

Si evidenzia come il trattamento contabile del valore attuale (ma anche del costo ammortizzato) possa non trovare applicazione nelle seguenti situazioni:

- posizioni sorte anteriormente al 01 gennaio 2016, cioè prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate al Codice Civile;
- redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) o del bilancio delle micro imprese (art. 2435 ter c.c.);
- irrilevanza ai fini della rappresentazione chiara veritiera e corretta del bilancio; l'irrilevanza si presume: a) per le posizioni a breve termine, cioè con scadenza inferiore ai 12 mesi; b) quando i costi di transazione sono di scarso rilievo; c) nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non si discosti significativamente dai tassi di mercato.

Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali si è data attuazione all'irrilevanza.

## 5. Alcune casistiche

### a) Finanziamento soci concesso da persone fisica a società

Si consideri un finanziamento concesso da un socio, persona fisica, per euro 100.000,00, infruttifero, rimborsabile in 24 mesi. Supponendo un tasso di mercato pari al 3%, il valore attuale del debito al momento della rilevazione iniziale ammonta ad euro 94.259,99 e la differenza rispetto alle disponibilità liquide ricevute pari ad euro 5.740,41 viene iscritta tra i proventi o tra gli oneri finanziari di conto economico.

Le scritture della società controllata sono le seguenti.

\* Rilevazione del debito finanziario e della differenza di attualizzazione:

Banca c/c @	≠	100.000,00
	Debiti verso soci per finanziamenti	94.259,99
	Proventi finanziari	5.740,41

\* Rilevazione degli oneri finanziari figurativi di fine anno (anno 1):

Oneri finanziari @	Debiti verso soci per finanziamenti	2.827,79
--------------------	-------------------------------------	----------

\*Rilevazione degli oneri finanziari figurativi di fine anno (anno 2):

Oneri finanziari @	Debiti verso soci per finanziamenti	2.912,62
--------------------	-------------------------------------	----------

\* Rilevazione della restituzione del finanziamento soci:

Debiti verso soci per finanziamenti @	Banca	100.000,00
---------------------------------------	-------	------------

### b) Finanziamento soci concesso da società a società

L'esempio precedente deve essere contestualizzato qualora il finanziamento soci venga erogato da una società ad altra società (c.d. finanziamento infragruppo). Infatti, qualora dalla documentazione disponibile (ad esempio verbali consiglio di amministrazione, struttura del gruppo, situazione economica e finanziaria dell'impresa e del gruppo) si conclude che la natura dell'operazione è il rafforzamento patrimoniale della controllata, la differenza positiva (euro 5.740,41) viene iscritta dalla controllata ad incremento del patrimonio netto, anziché nei proventi finanziari, ferme restando le rilevazioni degli oneri finanziari figurativi di fine anno, come sopra esposto.

## 6. L'informativa in nota integrativa

L'art. 2427 c.c. prevede al comma 1 n. 19-bis, l'indicazione dei finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

## 7. Conclusioni

A conclusione si offrono alcune riflessioni su situazioni particolari.

Nei casi di cessione di quote societarie da parte dei soci finanziatori, sotto il profilo contabile, il “debito verso soci per finanziamento” sarà riclassificato nella voce “Debiti verso altri finanziatori”.

Nei gruppi societari non è infrequente ricorrere alla gestione accentrata della tesoreria mediante specifici contratti (c.d. *Cash Pooling*). In tali circostanze, un unico soggetto giuridico (in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo. Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata:

- i crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo consentono, vengono rilevati in un’apposita voce, ai sensi dell’articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, tra le “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, denominata “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata). Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti i crediti sono rilevati nelle immobilizzazioni finanziarie;
- i debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto dall’OIC 19 “Debiti”.

Le posizioni emergenti dal contratto di cash pooling sono riconducibili alle operazioni con parti correlate e necessitano, dunque, dell’informativa in nota integrativa di cui al numero 22 bis dell’articolo 2427.